

Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per gli alcolici.

L'art. 13 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. D.L. "Crescita"), convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58, ha reintrodotta, con decorrenza 30 giugno 2019, l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito gli indirizzi applicativi della norma con la Direttiva Prot. n. 131411/RU del 29 settembre 2019, consultabile al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4638069/Direttiva+n.+131411-RU.pdf/af712dff-3d4d-414e-8425-db57f6e3e0de>

In sintesi:

a) I soggetti che hanno avviato l'attività nel periodo 29 agosto 2017 - 29 giugno 2019, e che non hanno effettuato alcuna denuncia di avvenuta attivazione del servizio di vendita/somministrazione di alcolici, hanno l'obbligo di presentazione della suddetta denuncia all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, mediante l'utilizzo, previo assolvimento dell'imposta di bollo, del modello allegato alla Direttiva 131411/RU/2019 scaricabile al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0>.

Tale modello, firmato digitalmente deve essere inoltrato al SUAP, tramite *pec* all'indirizzo: suap@pec.comune.napoli.it.

b) I soggetti che hanno effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in epoca antecedente al 29 agosto 2017, e che non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, hanno l'obbligo di presentazione della denuncia di avvenuta attivazione del servizio di vendita/somministrazione direttamente all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, mediante l'utilizzo, previo assolvimento dell'imposta di bollo, del modello (allegato alla Direttiva 131411/RU/2019 scaricabile al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0>

Tale modello, firmato digitalmente deve essere inoltrato al SUAP, tramite *pec* all'indirizzo: suap@pec.comune.napoli.it.

c) I soggetti in esercizio alla data del 29 agosto 2017 e in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995, non devono effettuare alcun adempimento tranne nell'ipotesi in cui siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio, essendo in tal caso obbligati al relativo aggiornamento.

d) I soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 30 giugno 2019 hanno l'obbligo di inoltrare al SUAP, tramite *pec* all'indirizzo: *suap@pec.comune.napoli.it*, previo assolvimento dell'imposta di bollo, il modello allegato alla Direttiva 131411/RU in data 20.09.2019 scaricabile al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0>

e) I soggetti che avviano l'attività a decorrere dalla data odierna hanno l'obbligo di inoltrare sulla piattaforma del SUAP on line, unitamente alla SCIA, previo assolvimento dell'imposta di bollo, il modello allegato alla Direttiva 131411/RU/2019 scaricabile al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/istanza+vendita+alcolici-licenza.pdf/76514dd8-5238-41ae-8874-ec9bcc8fd813>

f) I soggetti che esercitano attività a carattere temporaneo e di breve durata non devono effettuare alcun adempimento.